



COMUNE DI CASTELLUCCHIO
Prov. di Mantova
SERVIZIO COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tel. 03764343218/203 Fax 03764343225
e-mail ufficio.commercio@comunecastellucchio.it

Ordinanza n° 55

Prot. n° 6537 del 30 Ottobre 2010

ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
IL SINDACO

VISTI gli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale 02/02/2010, n° 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

SENTITE le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale con lettera prot. n. 6241 del 13/10/2010 integrata con nota Prot. n° 6283 del 15/10/2010.

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lsg n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

ORDINA

ART. 1 ORARIO GIORNALIERO

1) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali, rispettando i seguenti limiti giornalieri:

- **APERTURA ANTIMERIDIANA: ORE 07.00**
- **CHIUSURA SERALE: ORE 22.00**

2) Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

3) Il Comune si riserva di concedere speciali deroghe all'orario di apertura mattutino di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto comunque del limite delle tredici ore giornaliere, per particolari esigenze di servizio al cittadino e su espressa richiesta dell'esercente.

4) **L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.**

5) In base alle esigenze dell'utenza può essere autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un numero limitato di esercizi di vicinato che saranno opportunamente individuati.

6) I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano all'interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio rimangano chiuse.

ART. 2 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1) La **MEZZA GIORNATA** di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa è **FACOLTATIVA**.

2) L'esercente può liberamente determinare la mezza giornata di chiusura, se adottata ne deve dare notizia al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione e deve essere rispettata.

3) Nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale, eventualmente adottata, l'esercente può restare aperto quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva, comprese le festività di cui all'articolo 3, comma 3, della presente ordinanza.

ART. 3 GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

- 1) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa **aventi superficie di vendita fino a 250 mq. e aventi superficie superiore a 250 mq. devono obbligatoriamente osservare la chiusura al pubblico** nelle seguenti giornate domenicali o festive:
 - **1° gennaio;**
 - **Pasqua;**
 - **25 aprile;**
 - **1° maggio;**
 - **15 agosto;**
 - **25 dicembre pomeriggio;**
 - **26 dicembre.**
- 2) Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi della presente ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa con **superficie di vendita superiore ai 250 mq.**
- 3) Gli esercizi commerciali con **superficie superiore a 250 mq.** possono **derogare** all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:
 - nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
 - nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;
 - nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
 - in altre max 5 giornate domenicali o festive scelte in relazione alle esigenze locali, al fine di garantire idoneo servizio al cittadino e su proposta degli esercenti, sotto indicate:
 - **solennità di Tutti i Santi;**
 - **domenica o festività che coincide o che segue immediatamente l'inizio dei saldi invernali;**
 - **domenica che precede la festa di San Valentino;**
 - **domenica che precede la festa del papà;**
 - **domenica che precede la festa della mamma.**
- 4) In caso di due festività consecutive, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE possono rimanere aperti fino alle ore 13.00 nella prima giornata festiva. In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE devono rimanere aperti fino alle ore 13.00 nella prima o nella seconda giornata festiva.
- 5) **Possono restare aperti in tutte le giornate domenicali e festive, ad eccezione delle giornate domenicali o festive elencate al comma 1 dell'art. 3 e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq;**

ART. 4 DISPOSIZIONI SPECIALI

- 1) Le disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione del disposto dell'art. 1, comma 4 della stessa, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 % della superficie di vendita dell'esercizio:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
 - c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
 - d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
 - e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

ART. 5 ATTIVITA' MISTE

- 1) Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori, alimentari e non alimentari, devono essere osservate le disposizioni relative al settore prevalente. Si considera prevalente l'attività che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

- 2) Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio (somministrazione di alimenti e bevande, farmacie, attività artigianali, ...) devono essere osservati gli orari previsti per l'attività prevalente. Si considera prevalente l'attività che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

ART. 6 ESERCIZI DI PANIFICAZIONE E VENDITA DEL PANE

- 1) All'attività di panificazione si applicano gli artt. 11, comma 4, 12 e 13 del D.Lgs. n° 114 del 31/3/1998 e gli artt. 1, comma 5, 2, 3 e 4 della presente ordinanza.
- 2) E' vietata la vendita del pane, la cui panificazione è stata effettuata nelle giornate domenicali e festive, ad eccezione del caso in cui ricorrono le circostanze di cui all'art. 3, comma 4 della presente ordinanza. Non si considera panificazione l'operazione di cosiddetta doratura, che consiste nel completamento della cottura di pane surgelato, o proveniente da pasta precotta e surgelata.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE E NORME ABROGATE

- 1) La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal **30/10/2010** e rimarrà in vigore anche per gli anni successivi, fatta salva la richiesta di modifica manifestata dagli operatori economici locali e revoca ogni altra disposizione in precedenza emanata in materia.

ART. 8 SANZIONI

- 1) Le violazioni alle disposizioni previste nell'art. 3, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
da 500,00 euro a 2.000,00 euro per la tipologia di esercizi di vicinato;
da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita;
da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
- 2) Si ha la reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
- 3) La violazione alle disposizioni previste negli artt. 1, 2 e 6 della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 200,00 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000,00 a 10.000,00 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
- 4) La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 euro a 500,00 euro.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale (**considerata data di notifica**) ricorso al T.A.R. Lombardia (L. 06.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (**considerata data di notifica**) (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

La Polizia Municipale e gli altri organi accertatori sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Ing. Romano Monicelli